



# COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Medio Campidano

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 14/2016

Del 13-06-2016

### Oggetto

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016**

L'anno **duemilasedici** addì **13** del mese di **Giugno** alle ore **09:20**, presso la sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria** ed in **prima** convocazione

### Risultano all'appello:

<b>SERGIO MURGIA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>VALTER MANCOSU</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MARIANO ORTU</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>GIULIO COSSU</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>VALENTINO SPIGA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>ANNA LUANA TOCCO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ALBERTO PILLONI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>ELENA FADDA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>CARLO LAI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MARISTELLA PISANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MICHELE ETZI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>GUIDO CARCANGIU</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ANDREA COCCO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>MARCO MACCIONI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>GIOVANNI MACCIONI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>ELISA CARBONI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>SANDRO PILLITU</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>

**TOTALE Presenti: 9**

**Assenti: 8**

Il Sindaco **MURGIA SERGIO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale **Dr. CUCCU MICHELE**.

**La seduta è pubblica.**

**Il Sindaco** procede con l'esame del terzo punto posto all'ordine del giorno recante ad oggetto "Determinazione aliquote per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) anno 2016;

**Richiama** la precedente deliberazione con la quale si è stabilito di effettuare un'unica illustrazione sui primi cinque punti all'ordine del giorno e nella quale sono stati riportati i relativi interventi della consigliera Fadda;

**Si trascrive** di seguito, per facilità di lettura, l'intervento relativo all'argomento:

"punto n.3 all'o.d.g.: conferma delle aliquote da applicare alla TASI, con riferimento ad unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, dall'utilizzatore, dal suo nucleo familiare, con eccezioni; unità immobiliari occupate da soggetto diverso dal titolare del diritto reale; unità abitative a canone concordato".

**Il Sindaco**, non registrando richieste di intervento da parte dei consiglieri comunali, dà lettura della parte dispositiva della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, la pone in votazione in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

**Presenti e Votanti** n. 9

**Voti Favorevoli** n. 9 **si approva all'unanimità**

Successivamente pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000, e si registra il seguente risultato finale:

**Presenti e Votanti** n. 9

**Voti Favorevoli** n. 9 **si approva all'unanimità**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, **così come modificato dall'art. 1 comma 14 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)**, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Visto** l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

**Visto** l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**Visto** l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

**Richiamato** l'art. 1 comma 14 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che apporta alcune modifiche al comma 678 dell'art. 1 della L. 147/2013 e, nello specifico stabilisce:

a) *“per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento.”;*

b) *“per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.”;*

**Visto** il seguente periodo introdotto al comma 681 dell'art. 1 della L. 147/2013 dall'art. 1 comma 14 della L. 208/2015:

*“Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”;*

**Considerato che** le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 luglio 2015, di approvazione delle aliquote Tasi per l'esercizio 2015;

**Richiamato** l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) il quale dispone: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria ... per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;*

**Ritenuto**, pertanto, dover procedere a confermare per l'anno 2016 le aliquote TASI così come stabilite per l'anno 2015:

1) **Unità immobiliari destinate ad abitazione principale** non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **ESCLUSE**;

2) **Unità immobiliari destinate ad abitazione principale** appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota 0,15%**;

3) **Unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale:**

- Se utilizzata per abitazione principale l'imposta viene assolta dal possessore nella

misura dell'80% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre l'occupante NON è tenuto al versamento del restante 20%;

- Se utilizzata per altri scopi l'occupante versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre il restante 80% viene corrisposto dal possessore;

4) **Unità abitative locate a “canone concordato”**, destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: **aliquota 0,00%**;

5) **Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,10%**;

6) **Altri fabbricati: aliquota 0,15%**;

7) **Aree fabbricabili, aliquota 0,15%**, ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1<sup>a</sup> fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2<sup>a</sup> fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo, **da considerarsi esenti**.

**Considerate** le modifiche introdotte per gli **immobili merce** dall'art. 1 comma 14 della L. 208/2015, che integra l'art. 1 comma 684 della L. 147/2013, si dà atto che essendo in vigore per l'anno 2016 il blocco degli incrementi tariffari, la norma stabilizza il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015 e pertanto l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,1% non è automatica confermandosi per l'anno 2016 l'aliquota fissata con deliberazione C.C. n. 19 del 24.07.2015 pari a **0,15%**

**Valutato** che l'applicazione di tali aliquote consentirà la copertura delle spese inerenti i servizi indivisibili sotto riportati, per un totale di € 185.000,00, stima effettuata tenendo conto dell'esenzione della TASI per i fabbricati destinati ad abitazione principale:

Servizio	Importo	% copertura con gettito Tasi
Illuminazione pubblica in bilancio	€ 300.000,00	61,66%

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il D.M. del 01.03.2016, che ha stabilito, per l'anno corrente, il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di cui all'art. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs, 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa M. Dolores Fadda;

**Visto** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Sentita** l'illustrazione della consigliera Fadda;

## Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate

### DELIBERA

**A) Di confermare** per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), così come deliberate con atto C.C. n. 19 del 24.07.2015, e come di seguito indicate:

1) **Unità immobiliari destinate ad abitazione principale** non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **ESCLUSE**;

2) **Unità immobiliari destinate ad abitazione principale** appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota 0,15%**;

3) **Unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale:**

- Se utilizzata per abitazione principale l'imposta viene assolta dal possessore nella misura dell'80% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre l'occupante NON è tenuto al versamento del restante 20%;

- Se utilizzata per altri scopi l'occupante versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre il restante 80% viene corrisposto dal possessore;

4) **Unità abitative locatè a "canone concordato"**, destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: **aliquota 0,00%**;

5) **Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,10%**;

6) **Altri fabbricati: aliquota 0,15%**;

7) **Immobili merce: aliquote 0,15%**;

8) **Aree fabbricabili, aliquota 0,15%**, *ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^ fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^ fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo, da considerarsi esenti.*

**B) Di provvedere** a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 15, articolo 13, del D.L. 201/2011;

**C) Di dichiarare** il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

CI)





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
**F.to Sergio Murgia**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dr. Michele Cuccu**

**PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000**

**REGOLARITA' TECNICA - favorevole**

**Il Responsabile**

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

**REGOLARITA' CONTABILE - favorevole**

**Il Responsabile Servizi Finanziari**

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì , 18-06-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Michele Cuccu**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Dal 28-06-2016 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì , 18-06-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to DR. CUCCU MICHELE**

**CERTIFICATO DI COPIA CONFORME**

Per copia conforme all'originale.

Lì , 18-06-2016

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
**Maria Paola Porru**